



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 33**

Riunione del 27 febbraio

26.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **MALANGONE Carmine** nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SSD Pallavolo COGEMAL;
- **Sodalizio SSD Pallavolo Cogemal**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Claudio Zander – Componente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 15 Gennaio 2013, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, sui seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. MALANGONE Carmine**, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Pallavolo Cogemal, *”per la violazione del generale principio di lealtà e probità, per non aver adempiuto al pagamento di quanto pattuito a seguito del rapporto contrattuale del 06/07/2011 instaurato con la atleta Michela Ricciardi per le prestazioni sportive da questa rese in favore del sodalizio per la stagione agonistica 2011 – 2012, per €7.500,00”*;

- **Sodalizio SSD Pallavolo Cogemal**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, *“a titolo di responsabilità per il fatto contestato al Presidente e legale rappresentante p.t. ex art. 55 Reg. Giur.”*.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell’art. 73, 2° comma R.G., all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 27 Febbraio 2013 alla quale, presente il Procuratore Federale, nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con esposto dell’8 Ottobre 2012 l’atleta Michela Ricciardi, per il tramite del proprio legale, Avv. Antonio Salerno, segnalava alla Procura Federale della F.I.P.A.V. il comportamento del Sodalizio SSD Pallavolo Cogemal che, disattendendo quanto previsto nel contratto per prestazione sportiva dilettantistica del 6 Luglio 2011, vigente tra i medesimi, si era reso inadempiente nel pagamento di €7.500,00.



La Procura Federale, quindi, ritenendo documentali le risultanze probatorie, deferiva gli odierni incolpati (che peraltro non facevano pervenire memorie difensive) innanzi a questa Commissione Giudicante Nazionale.

Dall'esame della documentazione, non emergono elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti disciplinari.

In effetti, come di recente affermato da questa C.G.N. (comunicato 14 del 16 Gennaio 2013), il mancato adempimento della prestazione economica da parte del Sodalizio nei confronti dell'atleta, non costituisce di per sé illecito disciplinare (con conseguente automaticità della sanzione), ma necessita di quel "*quid pluris*" che consenta di individuare la particolare scorrettezza e malafede nei comportamenti sottesi all'inadempimento. Ciò sia in considerazione della natura dilettantistica della F.I.P.A.V., sia alla luce del reale significato, ad avviso di questa Commissione, dell'art. 2 del Codice di regolamento sportivo del Coni, secondo il quale "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*".

Nel caso di specie, non sussistono validi elementi che possano, in questa sede, giustificare la inflizione di sanzioni a carico degli incolpati, posto che l'inadempimento del Sodalizio SSD Pallavolo Cogemal e del suo Presidente pro-tempore, non si accompagna a quel comportamento denotato da "*particolare scorrettezza o addirittura malafede al punto di essere comunque scorretto anche dal punto di vista della lealtà sportiva*", rientrando piuttosto in un ambito di decisione sottratto naturalmente a questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti di:

- **MALANGONE Carmine** nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SSD Pallavolo Cogemal;
- **SSD Pallavolo Cogemal**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma , 7 marzo 2013